



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA
CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 10 DEL 9.01.2018

[COPIA]

Le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali sono inserite nel presente verbale se espressamente chiesto dagli stessi (art. 46, comma 3, dello Statuto comunale).

Il resoconto della seduta è custodito in formato audio digitale dalla Segreteria del Consiglio Comunale che ne cura la conservazione e l'integrità.

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D.L.vo 267/2000, in esecuzione al procedimento arbitrale, discendente dalla sentenza n. 590/2015 del Tribunale di Ragusa, per controversia arch. Amandorla Giovanni/Comune di Vittoria, professionista incaricato per la progettazione preliminare della "Realizzazione dell'Autoporto di Vittoria.

Addì nove Gennaio duemiladiciotto, nella sala delle adunanze, su disposizione del Presidente del Consiglio dott. Andrea Nicosia, è chiamato a riunirsi, alle ore 19.00, in seconda convocazione, il Consiglio comunale di cui sono componenti in carica i consiglieri:

Se La Ami La Cambi	Riavvia Vittoria	Mo5stelle	Nuove Idee	Partito Democratico	Gruppo Misto	Forza Italia
Cannata, Denaro, Frasca, Nicosia A., Sallemi, Zorzi	Iaquez, Miccoli, Scuderi	Argentino, Ragusa, Re	Dezio, Siggia	Di Falco, Mascolino, Nicastro	Romano	Barrano, Mazzone, Motta, Pelligra, Pino

Sono scritti all'o.d.g. seguenti punti:

1. Surroga del consigliere dimissionario A. Vinciguerra con il candidato avente titolo allo scorrimento della lista n. 16 contrassegnata con "Se la Ami la Cambi";
2. Giuramento del Consigliere surrogante il consigliere dimissionario A. Vinciguerra;
3. Verifica delle condizioni di candidabilità e di eleggibilità per la convalida del Consigliere surrogante il consigliere dimissionario A. Vinciguerra;
4. Verifica delle condizioni di compatibilità del Consigliere surrogante il consigliere dimissionario A. Vinciguerra;
5. Approvazione verbali sedute precedenti;
6. Ordine del giorno del 13.12.2017 con all'oggetto: *Mancata adozione dei provvedimenti consequenziali alla deliberazione consiliare n. 212 del 31.10.2017 da parte dell'Amministrazione comunale. Motivazioni*, a firma dei consiglieri Di Falco, Mascolino, Romano, Re, Nicastro, Siggia, Dezio, Sallemi, Vinciguerra, Zorzi, Miccoli, Barrano, Nicosia, Iaquez, Argentino;
7. Ordine del giorno del 21.12.2017 con all'oggetto: *Mancato rispetto da parte dell'Amministrazione comunale della delibera consiliare n. 228 del 15.11.2017, votata in Consiglio da Maggioranza ed Opposizione. Motivazioni*; a firma dei consiglieri Di Falco, Nicastro, Mascolino, Siggia, Argentino, Re;
8. Approvazione schema di convenzione per n. 6 alloggi di E.R.P., siti in Scoglitti tra le vie Irma Marchiani, Francesco Domicolo, Giorgio La Pira e Palermo, giusta C.E. n. 46 del 19-2-1988;
9. Delibera G.M. n. 582 del 19.12.2017 - modifiche ed integrazioni della delibera di G.M. n. 301 del 29.06.2017. Proposta di valutazione alle modifiche da sottoporre al Consiglio comunale;
10. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D.L.vo 267/2000, in esecuzione al procedimento arbitrale, discendente dalla sentenza n. 590/2015 del Tribunale di Ragusa, per controversia arch.

Amandorla Giovanni/Comune di Vittoria, professionista incaricato per la progettazione preliminare della "Realizzazione dell'Autoporto di Vittoria";

11. Decreto Ingiuntivo n.331/2017 promosso da S.U.N. Società Cooperativa Sociale per "Collocazione, con parziale fornitura, di pedane nel litorale di Scoglitti per la stagione estiva 2013 oltre a piccoli interventi manutentivi". Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) D.L.vo 267/00 e ss.mm.ii;
12. Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione alla sentenza n. 501/2017 del Tribunale di Ragusa discendente all'Atto di Citazione emesso dal Giudice di Pace promosso dal Sig. Cosentino Antonio risarcimenti danni causa civile n.777/2012;
13. Riconoscimento Debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett.a) D.L.vo 267/00, in esecuzione dei decreti ingiuntivi: n.895/2012RG promosso dal dott. Giuseppe Scifo, incaricato a svolgere interventi su cani randagi;
14. Riconoscimento Debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett.a) D.L.vo 267/00, in esecuzione dei decreti ingiuntivi: n.891/2012 promosso dal dott. Giovanni Stracquadanio, incaricato a svolgere interventi su cani randagi;
15. Interrogazione prot. n. 51748 del 17.11.2017 avente ad oggetto: *Semafori spenti, non funzionanti*", a firma della consigliera Siggia;
16. Interrogazione prot. n. 52858 del 23.11.2017 su " *Iniziative per favorire l'occupazione giovanile e l'imprenditoria locale*", a firma del consigliere Di Falco.

Argomento aggiunto

17. Rinvio del termine previsto nella delibera consiliare n. 174 del 21.09.2017 per la presentazione da parte del Liquidatore della AMFM- Fiera EMAIA di una *due diligence* e degli atti conseguenziali.

Presiede il Presidente del Consiglio, dott. A. Nicosia.

Partecipa il Segretario generale avv. Fortuna.

La seduta è pubblica.

Alle ore 19.30, all'appello nominale, risultano:

- Consiglieri assenti n. 11 (Denaro, Iaquez, Miccoli, Scuderi, Argentino, Ragusa, Siggia, Di Falco, Mascolino, Pino, Romano)
- Consiglieri presenti n. 12, numero sufficiente alla validità della seduta.

Il Presidente dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Cannata, Motta, Re.

-OMISSIS-

Il Presidente chiama in trattazione il punto n. 10 dell'o.d.g. aggiunto che reca: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D.L.vo 267/2000, in esecuzione al procedimento arbitrale, discendente dalla sentenza n. 590/2015 del Tribunale di Ragusa, per controversia arch. Amandorla Giovanni/Comune di Vittoria, professionista incaricato per la progettazione preliminare della "Realizzazione dell'Autoporto di Vittoria".

Il dirigente, ing. Piccione, relaziona sulla proposta. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti la proposta.

La votazione, eseguita per appello nominale, consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 13 (Iaquez, Miccoli, Scuderi, Argentino, Ragusa, Re, Dezio, Siggia, Di Falco, Mascolino, Nicastro, Pino, Romano)
- Consiglieri presenti n. 11
- Voti favorevoli n.11

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara **approvata** la proposta di deliberazione.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D.L.vo 267/2000, in esecuzione al procedimento arbitrale, discendente dalla sentenza n. 590/2015 del Tribunale di Ragusa, per controversia arch. Amandorla Giovanni/Comune di Vittoria, professionista incaricato per la progettazione preliminare della "Realizzazione dell'Autoporto di Vittoria";

visti:

- o il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente competente;

- o il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune;
- o il parere reso dalla Commissione consiliare competente;

sentita la relazione del Dirigente competente;

riconosciuta la propria competenza;

ritenuto di disporre nel merito;

visti gli atti d'Ufficio;

vista la normativa vigente in materia,

con la votazione "*ut supra*"

DELIBERA

approvare, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D.Lvo 267/2000, in esecuzione al procedimento arbitrale, discendente dalla sentenza n. 590/2015 del Tribunale di Ragusa, per controversia arch. Amandorla Giovanni/Comune di Vittoria, professionista incaricato per la progettazione preliminare della "Realizzazione dell'Autoporto di Vittoria", che è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e pertanto:

1. dare esecuzione al Lodo Arbitrale del 10/10/2017, trasmesso dalla dott.ssa Tumino Maria Teresa in qualità di terzo arbitro nominata con decreto del 22/09/2016 dal Tribunale di Ragusa, con cui il Collegio ha determinato in complessivi € 37.284,59 gli interessi dovuti dal Comune di Vittoria a favore dell'arch. Amandorla.
2. riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.Lvo 267/00, la somma complessiva di € 37.284,59, quantificata dal Lodo Arbitrale del 10/10/2017, quali interessi per ritardato pagamento competenze tecniche all'arch. Giovanni Amandorla, incaricato della redazione della "Progettazione preliminare e coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione preliminare dei lavori di Realizzazione dell'Autoporto nel Comune di Vittoria RG".
3. prenotare la complessiva somma di € 37.284,59 dal bilancio Comunale esigibilità 2018 - codice risorse U 01.11-1.10.05.04.001 ex cap. 710.
4. dare atto che i provvedimenti gestionali, conseguenti al presente provvedimento, saranno adottati dal Dirigente della Direzione con successiva Determina Dirigenziale.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Consigliere anziano
SALLEMI

Presidente
NICOSIA

Segretario generale
FORTUNA

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 28/11/2017

Il Dirigente
PICCIONE

Parere Regularità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. 37.884,59 è imputata al cap. 710 14-18/13/2017 (Bil. 2018)

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 11/12/17

Il Dirigente
Don. Giuseppe Salsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

C.U.C

Centrale Unica di Committenza Sezione di Vittoria

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

-Che con Determinazione del Sindaco n. 1525 del 21/06/2004 l'arch. Giovanni Amandorla è stato incaricato della redazione della "Progettazione preliminare e coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione preliminare dei lavori di Realizzazione dell'Autoporto nel Comune di Vittoria RG", per l'importo stimato di € 82.458,87, oltre IVA ed oneri, assunta a valere sull'anticipazione del finanziamento;

-Che in data 22/06/2004 il professionista e il Dirigente del Settore LL.PP. sottoscrivevano il relativo disciplinare di incarico, nella forma di scrittura privata non autenticata;

-Che in data 03/09/2004 prot. n. 35489 il professionista trasmetteva, dopo varie integrazioni, il progetto preliminare;

- Che in data 30/09/2004 il progetto veniva verificato positivamente dal RUP, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 124 del 07/10/2004 e successivamente trasmesso al Dipartimento Regionale Trasporti (ente finanziatore) per la verifica da parte del nucleo di valutazione Regionale;
- Che il Comune di Vittoria con nota prot. n. 49201 del 07/12/2004 chiedeva una prima anticipazione per le spese di redazione della progettazione preliminare, riguardante diversi professionisti incaricati, trasmettendo tutta la documentazione probatoria delle spese da sostenere;
- Che con nota prot. n. 5965 del 14/02/2005 e successiva prot. n. 20019 del 06/05/2005 il Comune riformulava la richiesta di anticipazione per le somme spendibili nell'esercizio 2005, inserendo le ulteriori somme necessarie per la progettazione definitiva, ma nulla è mai pervenuto come anticipazione;
- Che con nota prot. n. 9615 del 05/02/2010 il Dipartimento Trasporti ha finalmente comunicato formalmente la concessione del finanziamento di € 14.205.251,00 trasmettendo il D.D.G. n. 837/Serv. VIII/tr del 20/11/2009;
- Che il Comune con nota prot. n. 9462 del 03/03/2010 ha richiesto l'anticipazione per il pagamento delle somme dovute per la progettazione, per le espropriazioni e per le spese di gara;
- Che in data 07/07/2010 assunto al prot. n. 2943/Avv. è pervenuto il Decreto ingiuntivo promosso dall'Arch. Giovanni Amandorla, con cui è stato ingiunto al Comune di Vittoria il pagamento della complessiva somma di € 162.516,00, per mancato pagamento della parcella, comprensivo degli interessi maturati, di cui €110.870,62 per compensi relativa alla Progettazione preliminare della realizzazione dell'Autoporto di Vittoria ed € 51.645,75 per interessi maturati;
- Che l'Ente avendo provveduto ad eseguire i pagamenti per la progettazione preliminare si oppone al decreto e all'atto di precetto, promosso dall'arch. Amandorla, ritenendo altresì che l'importo per interessi da ritardato pagamento ammontasse ad € 15.162,60 (relazione del RUP prot. n. 931/UPIGA del 09/04/2010);
- Che in esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ragusa – Sezione civile n. 590/2015 del 14/09/2016, il Tribunale in accoglimento all'opposizione proposta dal Comune di Vittoria, ha revocato il Decreto Ingiuntivo n. 213/10 del 06/05/2010, proposto dall'Arch. Amandorla Giovanni, e ha rinviato ad un giudizio arbitrale la soluzione, compensando le spese di lite tra le parti come previsto dall'art. 12 del disciplinare di incarico;
- Che con nota trasmessa via PEC in data 30/09/2015 l'avv. L. Mandarà Legale dell'arch. Amandorla, al fine di evitare ulteriori procedure lunghe e dispendiose, chiede un incontro nei nostri uffici per verificare la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva che tenga conto delle legittime aspettative di ciascuno e possa consentire una rapida soluzione stragiudiziale della questione;
- Che, in considerazione del mancato pagamento delle prestazioni all'arch. G. Amandorla, non già per volontà del Comune ma per mancanza di disponibilità dei fondi dovuta al non accredito dell'anticipazione da parte del Dipartimento Trasporti, si ritiene che l'importo degli interessi possa essere oggetto di transazione tra le parti;
- Che in data 28/10/2015 si è tenuto presso la Direzione U.P.I. l'incontro con l'avv. Mandarà, per discutere sulla possibilità di una transazione;
- Che con nota assunta al prot. n. 1652/U.P.I. del 02/11/2015 l'avv. Livio Mandarà in riferimento all'esito della sentenza, e all'incontro tenutosi presso la Direzione U.P.I. al fine di addivenire ad una soluzione transattiva che faccia risparmiare tempo e denaro ad entrambe le parti, in nome e per conto del suo assistito arch. Giovanni Amandorla ha formulato la seguente proposta transattiva:

- *“pagamento della somma di € 30.000,00 da parte del Comune, entro il termine di 90 gg dalla firma dell'accordo a totale tacitazione di ogni pretesa, con la compensazione delle spese fra le parti”.*

- Che con nota prot. n. 174/UPI del 18/01/2016 la Direzione U.P.I. in riscontro alla sopra citata nota comunica di poter accogliere parzialmente la richiesta nei termini seguenti:

- *l'importo degli interessi da corrispondere sia pari a quello determinato nella relazione del RUP prot. n. 931/UPIGA del 09/04/2010, pari ad € 15.162,60, con rinuncia a qualsiasi ulteriore somma ivi compresi eventuali spese legali;*
- *la proposta transattiva deve essere approvata dalla Giunta Comunale e deve essere approvato il Bilancio di previsione 2016;*
- *il termine di pagamento deve avvenire entro 90 giorni dall'approvazione del Bilancio 2016.*

- CHE con nota trasmessa via PEC, assunta al prot. n. 383/UPI del 02/02/2016, l'avv. Mandarà in nome e per conto dell'arch. Amandorla Giovanni, comunica la volontà di accettare la proposta formulata dalla Direzione U.P.I.

- CHE le parti intendono addivenire ad un bonario accordo che consenta la chiusura in via definitiva, in quanto stando a ciò che ha stabilito il Giudice nella sentenza n. 590/2015, che ha rimandato la risoluzione della controversia ad un arbitrato, comporterebbe tempi sicuramente molto più lunghi e dispendiosi nonché i costi per l'attivazione del giudizio arbitrale.

- CHE con nota prot. n. 1386/UPI del 19/04/2016 questa Direzione trasmette al Responsabile della Direzione AA.GG. la proposta di G.C. per l'approvazione dello schema di Transazione per la controversia Amandorla c/Comune di Vittoria – Sentenza del Tribunale di Ragusa n. 590/2015;

- CHE detta proposta di G.C. con nota 349 del 21/04/2016 è stata restituita dalla Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio con le seguenti motivazioni:

- *il cap. 710 del Bilancio di previsione 2016 risulta esaurito e comunque anticipando parere contabile contrario.*

- CHE in data 29/07/2016 assunto al prot. Gen. N. 29247 è pervenuto il ricorso per nomina arbitro, promosso da Amandorla Giovanni che ha nominato come arbitro di sua competenza il dott. Antonino Pirrè;

- CHE con Deliberazione di G.C. n. 383 del 16/09/2016 è stato autorizzato il Sindaco a nominare quale arbitro di parte, nel Lodo Arbitrale, l'avv. Giombattista Guglielmino di Vittoria;

- CHE con nota prot. N. 4909/Avv del 26/09/2016 la Direzione Avvocatura trasmette copia del decreto n. 14522/2016, con il quale il Presidente del tribunale di Ragusa ha rigettato le eccezioni sollevate dal Comune di Vittoria e ha nominato la Dott.ssa Tumino Maria Teresa, commercialista di Ragusa, terzo arbitro nella controversia indicata nel ricorso dell'Arch. Amandorla Giovanni;

CHE con nota prot. 5945/Avv. Del 31/10/2017 la Direzione Avvocatura trasmette copia del Lodo Arbitrale definitivo, trasmesso a mezzo PEC in data 24/10/2017 dalla Dott.ssa Tumino Maria Teresa nonché dall'avv. Livio Mandarà, con il quale il Collegio, relativamente alla determinazione e quantificazione degli interessi, ha ritenuto *“non fondate le richieste economiche avanzate per come inizialmente quantificate, dalle due parti”*, pertanto il Collegio è pervenuto ad individuare tre distinti periodi:

- Periodo interessi legali dal 13.05.2005 al 13.06.2007: € 5.580,62
- Periodo interessi di mora dal 14.06.2007 al 03.06.2010: € 31.258,69
- Periodo interessi legali dal 04.06.2010 al 03.11.2010: € 445,28

CHE alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio arbitrale ha così determinato in complessivi € 37.284,59 gli interessi dovuti dal Comune di Vittoria a favore dell'arch. G. Amandorla;

CONSIDERATO che l'importo stabilito dal Collegio Arbitrale da versare all'arch. Giovanni Amandorla pari ad 37.284,59 si configura come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett.a) del Tuel n. 267/2000, la cui competenza a deliberare in merito è demandata al Consiglio Comunale;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio della somma di € 37.284,59;

Tutto ciò premesso e considerato

P r o p o n e

Al Consiglio Comunale

1. Dare esecuzione al Lodo Arbitrale del 10/10/2017, trasmesso dalla Dott.ssa Tumino Maria Teresa in qualità di terzo arbitro nominata con decreto del 22/09/2016 dal Tribunale di Ragusa, con cui il Collegio ha determinato in complessivi € 37.284,59 gli interessi dovuti dal Comune di Vittoria a favore dell'arch. Amandorla.
2. Riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 c. 1 lett.a) del D.L.vo 267/00, la somma complessiva di € 37.284,59, quantificata dal Lodo Arbitrale del 10/10/2017, quali interessi per ritardato pagamento competenze tecniche all'arch. Giovanni Amandorla, incaricato della redazione della **"Progettazione preliminare e coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione preliminare dei lavori di Realizzazione dell'Autoporto nel Comune di Vittoria RG"**.
3. Prenotare la complessiva somma di € 37.284,59 dal bilancio Comunale esigibilità 2018 - codice risorse U 01.11-1.10.05.04.001 ex cap 710.
4. Dare atto che i provvedimenti gestionali, conseguenti al presente provvedimento, saranno adottati dal Dirigente della Direzione con successiva Determina Dirigenziale.
5. Dichiarare il presente provvedimento di Immediata Esecuzione, al fine di evitare ulteriori aggravii per l'Ente.

L'ISTR.DIRET.AMM.VO
(Sig.ra F. Regina Impoco)




IL DIRIGENTE
(Ing. A. Piccione)



CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

LA COMMISSIONE CONSILIARE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

di cui sono componenti in carica i consiglieri:

Se La Ami La Cambi	Riavvia Vittoria	Mo5stelle	Nuove Idee	Partito Democratico	Gruppo Misto	Forza Italia
Cannata, Frasca, Zorzi	Iaquez	Argentino	Siggia	Nicastro		Motta

vista la seguente proposta di deliberazione:

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D.L.vo 267/2000, in esecuzione al procedimento arbitrale, discendente dalla sentenza n. 590/2015 del Tribunale di Ragusa, per controversia arch. Amandorla Giovanni/Comune di Vittoria, professionista incaricato per la progettazione preliminare della "Realizzazione dell'Autoporto di Vittoria

con la seguente votazione:

- Consiglieri assenti n. 2 (Argentino, Zorzi)
- Consiglieri presenti n. 6
- Consiglieri astenuti n. 2 (Nicastro, Siggia)
- Voti favorevoli n. 4

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta.

La Segreteria del Consiglio





CITTÀ
DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

Il Collegio dei Revisori

Verbale del 15.12.2007

Parere sulla deliberazione avente ad oggetto:

“Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.LGS 267/2000, in esecuzione al procedimento arbitrale, discendente dalla sentenza n. 590/2015 del Tribunale di Ragusa, per controversia arch. Amandorla Giovanni/Comune di Vittoria, professionista incaricato per la progettazione preliminare della “ Realizzazione dell’Autoparco di Vittoria”.

Il collegio dei Revisori della Città di Vittoria, nelle persone del Presidente Dott. Antonio Tumminello e dei Componenti Dott. Giuseppe Cambria e Rag Nicola Sinatra, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 230 del 16.11.2017;

VISTI

- La richiesta di parere, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), p.to 6) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.LGS 267/2000, in esecuzione al procedimento arbitrale, discendente dalla sentenza n. 590/2015 del Tribunale di Ragusa, per controversia arch. Amandorla Giovanni/Comune di Vittoria, professionista incaricato per la progettazione preliminare della “ Realizzazione dell’Autoparco di Vittoria”.
- le norme contenute nel Titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 194;
- gli atti prodotti dall’Ente;

RILEVATO CHE

- trattasi di riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per un importo complessivo di € 56.607,91;
- il suddetto debito è finanziato con la risorsa U 01.11-1.10.05.04.001 (ex cap. 710) esercizio 2018 espressamente previste nel Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione n. 73 del 20.04.2017;

RICHIAMATO

Handwritten signature

L'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) **sentenze esecutive**;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni,;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, **nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente**, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTA ed ACCERTATA

La necessità del "*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*", ai sensi del TUEL, **art. 194, comma 1, lett. a)**, causa l'intervenute sentenze e/o atti ingiuntivi, **per la somma complessiva di € 37.284,59** da porre a carico del bilancio 2018;

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria, quest'ultimo limitatamente alle procedure di riconoscimento del debito e salvo l'accertamento di responsabilità e rivalsa.

Il Collegio, dopo un attenta istruttoria svolta sulla documentazione prodotta e richiesta

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tale debito fuori bilancio.


Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Dirigente del Servizio Legale ed al Dirigente del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Antonio Tumminello

Componente: Nicola Sinatra

Componente: Giuseppe Cambria



SENTENZA CIVILE N. 590/2015



TRIBUNALE DI RAGUSA

Sezione Civile

N. 13652 Cron.

N. 1867 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice istruttore designato, dott.ssa Antonietta Donzella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 90100690/2010 R.G., avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo";

promossa da:

COMUNE di VITTORIA, in persona del Sindaco p.t., C.F. 82000830883, elettivamente domiciliato in Vittoria, via Bixio n. 34, presso la sede dell'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Lo Piccolo, giusta determinazione della G.M. n. 482 del 12.VII.2010 e procura a margine dell'atto di citazione;

OPPONENTE

contro:

AMANDORLA Giovanni, nato a Palermo il 19.XII.1959, C.F. MNDGNN59T19G273E, elettivamente domiciliato in Vittoria, alla via Palestro n. 309, presso la sede dell'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Livio Mandarà del Foro di Ragusa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo procuratore depositata in data 03.XI.2014;

OPPOSTO

La causa veniva dal Giudice assunta in decisione con ordinanza del 07.III.2005, previa assegnazione di termine di giorni sessanta per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito e lo scambio delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10.II.2015:

COMUNE di VITTORIA:

"Piacca all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della proposta opposizione:

- in via preliminare, dichiarare che la controversia è devoluta alla competenza arbitrale in forza della clausola contenuta nel disciplinare sottoscritto dalle parti e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto opposto per essere stato richiesto ed ottenuto da autorità giudiziaria incompetente;
- revocare e/o annullare, con qualsiasi formula, il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti in narrativa;



e) dichiarare ed accertare l'inesigibilità della sorte capitale del credito e comunque la cessata materia del contendere nonché non dovuti gli interessi richiesti da controparte e, comunque, erroneamente determinati.
Con vittoria di spese e compensi."

AMANDORLA Giovanni:

"Piacca all'Ill.mo Giudice ritenere inammissibile ed infondata l'opposizione siccome formulata, rigettare l'opposizione e condannare il al pagamento delle somme ancora dovute a titolo di interessi.

Con vittoria delle spese processuali."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.IX.2010 il COMUNE di VITTORIA spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 213/10, emesso dall'ormai soppressa Sezione Distaccata di Vittoria di questo Tribunale in data 06.V.2010 su ricorso dell'Arch. AMANDORLA Giovanni e notificatogli il 06.VII.2010, a mezzo del quale gli veniva intimato il pagamento, in favore dell'anzidetto ricorrente, della complessiva somma di € 162.516,00, di cui €110.870,62 per compensi spettantigli per la progettazione preliminare di autoporto il coordinamento in materia di sicurezza - giusta incarico conferitogli dal Sindaco di Vittoria con determina n. 1525 del 21.VI.2004 e parcella vistata dall'ordine professionale di appartenenza - ed € 51.645,75 per interessi maturati, oltre alle spese del giudizio monitorio.

Deduciva ed eccepiva l'opponente: a) preliminarmente, l'improponibilità della domanda per rinuncia alla giurisdizione ordinaria in forza della sottoscrizione della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del disciplinare d'incarico; b) nel merito, l'inesigibilità del credito, siccome espressamente condizionato alla concessione di finanziamento regionale; c) la cessata materia del contendere, essendo stata *medio tempore* attivata la procedura di liquidazione della sorte capitale dovuta al progettista; e d) l'erronea quantificazione dei pretesi interessi moratori, i quali ammontavano a non più di € 15.162,60, gli stessi dovendo essere calcolati in applicazione dei criteri di cui all'art. 9 della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti approvata con L. n. 143/1949, espressamente richiamata dall'art. 7 del disciplinare di incarico, a norma del quale il pagamento dell'onorario deve avvenire entro sessanta giorni dalla consegna della prestazione, trascorsi i quali decorrono a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al T.U.S. stabilito dalla Banca d'Italia.

Così compendioso l'impianto assertivo del giudizio, va innanzitutto registrata l'intervenuta cessazione materia del contendere tra le parti quanto al reclamato pagamento della sorte capitale dei compensi spettanti all'Arch. AMANDORLA per le causali di cui all'accolto ricorso monitorio, pagamento incontestatamente eseguito in corso di causa (e non già anteriormente al deposito del ricorso per ingiunzione, il COMUNE DI VITTORIA avendo unicamente allegato, in opposizione, di avere avviato la relativa procedura di liquidazione), di guisa che, come dall'opposto evidenziato in sede di precisazione delle conclusioni, il perimetro dell'odierna controversia rimane circoscritto alla sola misura degli interessi spettanti al professionista per il ritardo nel pagamento dei compensi anzidetti, rilievo che di per sé impone la revoca del d.i. opposto.

Venendo allora alla controversa misura degli interessi moratori spettanti all'Arch. AMANDORLA, va quindi osservato: 1) che in seno all'accolto ricorso monitorio il professionista ha liquidato i predetti, alla data del deposito del ricorso medesimo e, con decorrenza dalla determina sindacale del 21.VI.2004, nella misura di € 51.645,75 in esatto difetto di allegazioni in ordine all'applicato tasso, avendo solo nel corso dell'odierno giudizio invocato l'applicabilità dei tassi di interesse di cui al D.Lvo n. 231/2002; e 2) che a monte dell'art. 18 del disciplinare d'incarico sottoscritto dalle parti in data 22.VI.2004 "nata la



controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno (...) deferite a un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione (...), uno dal professionista ed il terzo da designarsi su intesa tra le parti o in mancanza dal Presidente del Tribunale".

Alla luce di quanto sopra, l'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta.

Va invero ritenuta e dichiarata l'improponibilità della residua domanda di adempimento avanzata in via monitoria da AMANDORLA Giovanni nei confronti del COMUNE di VITTORIA in forza del richiamato incarico di progettazione, in accoglimento della questione preliminare di merito tempestivamente sollevata dall'opponente - *sub specie* di eccezione di difetto di giurisdizione e/o di competenza - con riferimento alla clausola compromissoria dedotta all'interno del sopra citato art. 18 del disciplinare d'incarico.

Deve innanzitutto opportunamente precisarsi che l'eccezione va propriamente qualificata in termini di eccezione di improponibilità, come peraltro indicato dall'opponente in *petition*, giacché - come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte - la questione relativa all'appartenenza di una controversia alla cognizione del giudice ordinario o alla sua deferibilità ad arbitri giusta la disciplina dell'arbitrato rituale possiede natura di questione di merito e non già di giurisdizione o competenza, atteso che anche nell'arbitrato rituale gli arbitri non svolgono attività formalmente sostitutiva della giurisdizione, né sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato (cfr. CASS. n. 8910/2003; CASS. SS.UU. Ord. n. 14223/2002; CASS. SS.UU. Ord. n. 9289/2002; CASS. n. 24681/2006).

Chiarito che la questione si risolve nel mero apprezzamento della validità e nell'interpretazione della clausola di deroga pattizia alla giurisdizione ordinaria (cfr. anche CASS. n. 3026/2002), l'eccezione formulata dall'opponente appare fondata, atteso il chiaro tenore della clausola compromissoria dedotta in seno all'art. 18 del richiamato disciplinare d'incarico, inequivocabilmente espressivo della concorde volontà delle parti di sottrarre alla cognizione del giudice ordinario ogni controversia in merito alla liquidazione dei compensi dovuti al professionista - di cui i reclamati interessi (contestati tanto avuto riguardo alla data della loro decorrenza, quanto al tasso applicabile) costituiscono componente accessoria -, per rimetterne la definizione ad un collegio di arbitri.

Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti - sia pure in fattispecie relativa all'emissione di lodo contenente statuizione condannatoria generica in punto di interessi, ma con enunciazione di principio applicabile al caso *sub iudice* - "la controversia finalizzata ad ottenere la condanna in forma specifica al pagamento di un credito per interessi già genericamente riconosciuto in un precedente lodo - con l'indicazione dei relativi tassi, ma non delle date di decorrenza - rientra nell'ambito applicativo della clausola compromissoria in base alla quale tale ultimo lodo è stato pronunciato e, dunque, appartiene alla cognizione degli arbitri e non del giudice ordinario" (cfr. CASS. n. 25372/13).

Così le cose, sebbene l'esistenza di una clausola compromissoria non escluda la competenza del G.O. ad emettere un decreto ingiuntivo - la disciplina del procedimento arbitrale non contemplando l'emissione di provvedimenti *in iudice altera parte* -, l'opposizione merita senz'altro accoglimento, con conseguente revoca del gravato provvedimento monitorio (cfr. CASS. n. 8166/99; CASS. n. 11460/91) e opportuna compensazione integrale delle spese di lite per soccombenza reciproca, in ragione del tardivo pagamento, intervenuto in corso di causa, della sorte capitale incontestatamente dovuta dall'opponente al professionista opposto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 90100690/2010:

R.G.;

in accoglimento della proposta opposizione;



Sentenza n. 590/2015 pubbl. il 14/09/2015

RG n. 90100690/2010


Repert. n. 1867/2015 del 14/09/2015

revoca il decreto ingiuntivo n. 213/10, emesso dalla soppressa Sezione Distaccata di
Vittoria di questo Tribunale in data 06.V.2010 su ricorso dell'Arch. AMANDORLA Giovanni
nei confronti del COMUNE DI VITTORIA;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così è deciso in Ragusa, oggi 10 settembre 2015.

Il GIUDICE

Shausella

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria D. *[Signature]*



TRIBUNALE DI RAGUSA

Deposito in cancelleria

Ogg. 11.4 SET. 2015.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria D. *[Signature]*

LODO ARBITRALE

EMESSO DAL

COLLEGIO ARBITRALE COSTITUITO DA

Dott.ssa Tumino Maria Teresa, Commercialista, Presidente

**Dott. Antonino Pirrè, Commercialista, componente di nomina parte
procedente**

**Avv. Giombattista Guglielmino, avvocato, componente di nomina
parte resistente**

Nel procedimento arbitrale promosso da

**Arch. Amandorla Giovanni, rappresentato dall'avv. Livio Mandarà il
quale ha indicato quale arbitro di parte il Dott. Antonino Pirrè.**

nei confronti del

**Comune di Vittoria rappresentato dall'avv. Monica Lo Piccolo arbitro
di parte e l'avv. Giombattista Guglielmino;**

in relazione all'attività professionale svolta dall'Arch. Amandorla in
favore del Comune per la progettazione dell'Autoporto di Vittoria. In
particolare è stata demandata a questo Collegio Arbitrale la
determinazione degli interessi passivi che il Comune di Vittoria deve
corrispondere all'Arch. Amandorla Giovanni sulla prestazione
professionale per la progettazione preliminare dell'Autoporto di Vittoria,
ultimata nel 2004 e pagata nel 2010.

SEDE DELL'ARBITRATO

La sede dell'arbitrato è stata fissata presso lo Studio della Dott.ssa Maria
Teresa Tumino, Presidente, in Ragusa Via Archimede n. 19/A.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La clausola compromissoria è contenuta nell'art. 18 del contratto
denominato "Disciplinare per il conferimento dell'incarico di
progettazione preliminare e coordinatore in materia di sicurezza in
fase di progettazione preliminare dei lavori di realizzazione
dell'autoporto nel Comune di Vittoria - RG" stipulato inter partes in
data 22/06/2004 e sottoscritto dall'Arch. Giovanni Amandorla e per
l'Amministrazione comunale di Vittoria dall'Ing. Angelo Piccione.

Tale clausola così recita:

"tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli Avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o in mancanza, dal Presidente del Tribunale componente.

Questo Collegio ritiene preliminarmente di dover riepilogare le fasi della vicenda.

PREMESSA

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato dall'arch. Giovanni Amandorla, iscritto al n° 377/10 R.G., è stata richiesta l'emissione di ingiunzione di pagamento a carico del Comune di Vittoria, per il pagamento di compensi professionali; per i motivi che di seguito verranno esposti.

Il decreto ingiuntivo contrassegnato dal n° 213/10 Ing. veniva emesso dal Tribunale di Ragusa - sez. distacc. di Vittoria - in data 03/06/2010 munito di formula di provvisoria esecutorietà, per la somma di € 110.870,62, oltre ad interessi € 51.645,75 e spese legali in esso liquidate per € 1.822,00; notificato in data 06/07/2010.

Con atto di citazione ritualmente notificato il 23/09/2010, il Comune di Vittoria in persona del Sindaco pro-tempore, proponeva opposizione a decreto ingiuntivo.

La causa è stata decisa con la sentenza n° 590/2015 del 10-15/09/2015 dal Tribunale di Ragusa con la quale - ritenuta l'improponibilità della domanda di adempimento avanzata in fase monitoria, in accoglimento di un'eccezione preliminare dell'Ente resistente, di difetto di competenza e/o giurisdizione, con riferimento alla clausola compromissoria contenuta all'art. 18 del disciplinare d'incarico - è stato revocato il decreto ingiuntivo n° 213/10 e compensate le spese.

In pendenza del giudizio di opposizione contrassegnato dal n° 90100690/2010 R.G. il Comune ha pagato all'Arch. Amandorla la sorte capitale.

OGGETTO

La controversia da dirimere fra le parti è relativa alla somma dovuta dal Comune inadempiente a titolo d'interessi:

- che il ricorrente chiede che gli interessi vengano conteggiati con decorrenza dalla data della determina d'incarico del Sindaco cioè dal 21/04/2004, invocando alla data della domanda di arbitrato l'applicabilità del tasso d'interesse di cui al D.lvo 231/2002 che quantifica in € 59.963,72,
- il Comune ritiene debbano essere calcolati in applicazione dei criteri dell'art. 9 della tariffa professionale architetti di cui alla L. 43/49 richiamata nell'art. 7 del disciplinare d'incarico che quantifica in € 15.162,00.

La controversia, in forza della clausola compromissoria di cui al punto 18 del predetto contratto, deve essere decisa da un collegio arbitrale composto da tre arbitri dei quali uno ciascuno nominato dalle parti e il terzo, in mancanza di accordo, scelto dal Presidente del Tribunale; pertanto il ricorrente Arch. Amandorla con comunicazione notificata mediante PEC in data 13/05/2016 ha nominato quale arbitro di parte sua il Dott. Antonino Pirrè, il Comune di Vittoria con delibera di Giunta ha nominato quale proprio arbitro l'Avv. Giombattista Guglielmino.

In mancanza di accordo sulla nomina del terzo arbitro l'Arch. Amandorla ha proposto ricorso al Presidente del Tribunale per la nomina dello stesso, con funzione di Presidente, del costituendo Collegio. Il Presidente del Tribunale di Ragusa ai sensi dell'art. 810 comma 2 cpc con decreto emesso il 22/09/2016, nominava la Dott.ssa Commercialista Maria Teresa Tumino con studio in Ragusa, Via Archimede n. 19/A quale terzo arbitro e Presidente, completando – così – la composizione del Collegio arbitrale.

Ora il Collegio al fine di emettere il relativo lodo arbitrale deve individuare l'importo degli interessi che spettano al professionista e la natura degli stessi, indicati come interessi di mora o interessi legali, ovvero se vada applicato un sistema di determinazione misto (applicare parte di mora e parte legali) e in tal caso decidere la puntuale determinazione dei periodi relativi con le relative motivazioni.

FATTI

L'arch. Giovanni Amandorla ha ricevuto incarico per la redazione della "Progettazione Preliminare e Coordinatore di sicurezza in fase di progettazione preliminare dei lavori di realizzazione dell'Autoporto di

Vittoria" giusta Determina Sindacale n.1525 del 21/06/2004 e successivo disciplinare sottoscritto in data 22/06/2004.

Quest'ultimo ha previsto all'art.11 il pagamento delle competenze professionali dopo l'approvazione del progetto preliminare da parte degli organi competenti:

Nei termini contrattualmente previsti, l'Arch. Amandorla ha presentato la bozza di progetto, così come previsto dal contratto.

L'Amministrazione Comunale ha trasmesso con nota prot. n° 30751 del 16/07/2004 all'Assessorato Trasporti, la predetta bozza del progetto preliminare, in ossequio al comma 3° dell'art. 2 dell'Accordo di Programma volto alla progettazione e gestione dell'Autoporto, da realizzare nel Comune di Vittoria, stipulato e sottoscritto in data 20 maggio 2004 dal Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti e Comunicazioni Avv. Giovanni Lo Bue e il Sindaco pro-tempore del Comune di Vittoria On. Francesco Aiello.

Il Dipartimento Trasporti e Comunicazioni dell'Assessorato Regionale, con nota prot. n° 1334/seg. Del 09/08/2004 ha comunicato che, dalle risultanze rassegnate dal Nucleo di Valutazione, ex art.6 dell'accordo di programma, stipulato inter partes in data 20.05.2004, ha espresso parere favorevole autorizzando la trasmissione della stessa progettazione preliminare con le autorizzazioni di legge.

Con verbale di verifica del progetto preliminare (ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554) il R.U.P., ing. Piccione, di concerto con i professionisti interessati ha verificato il progetto preliminare che è stato approvato dal Consiglio Comunale di Vittoria e trasmesso al Dipartimento Trasporti e Comunicazioni dell'Assessorato Regionale in data 12/10/2004.

Il Dipartimento, con nota prot. 33 del 14/2/2005, ha comunicato al Sindaco del Comune di Vittoria il proprio parere favorevole sulla versione definitiva del progetto preliminare, dando mandato al Comune di proseguire con la fase successiva relativa alla elaborazione del progetto definitivo dell'Autoporto.

L'arch. Amandorla ha ottemperato anche a quanto disposto dall'art.17 del disciplinare di incarico circa la liquidazione dei compensi assunti dall'A.C. con il Disciplinare oggetto della presente; quindi, ha richiesto

la liquidazione dei compensi con lettera del 30/11/2004 assunta al Protocollo Generale del Comune con n°48263 dell'01/12/2004.

Con successiva richiesta di sollecito pagamento del 14/06/2007 assunta al protocollo generale n.35424 in data 15/06/2007 ha reiterato la richiesta di liquidazione dei compensi.


Con lettera raccomandata del 01/10/2007 è stato presentato formale atto di diffida e messa in mora ad adempiere al pagamento delle competenze spettanti.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ARBITRALE

Il giorno 17 del mese di novembre 2016, presso lo studio della dott.ssa Tumino Maria Teresa, in Ragusa Via Archimede n. 19/A, si costituiva il Collegio Arbitrale formato come prima specificato, per la soluzione della controversia insorta tra le parti, come indicata in "Oggetto"; oltre agli arbitri era presente anche l'Avv. Livio Mandarà e l'Avv. Monica Lo Piccolo.

Nei successivi incontri sono stati esaminati i seguenti documenti:

- 1) Il disciplinare d'incarico sottoscritto in data 22/06/2004 fra il predetto professionista ed il Dirigente dei LL.PP. che all'art.11 ha previsto il pagamento delle competenze professionali dopo l'approvazione del progetto preliminare da parte degli organi competenti;
- 2) l'Accordo di Programma volto alla progettazione e gestione dell'Autoporto da realizzare nel Comune di Vittoria, stipulato e sottoscritto in data 20 maggio 2004 dal Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti e Comunicazioni Avv. Giovanni Lo Bue e il Sindaco pro-tempore del Comune di Vittoria On. Francesco Aiello che prevede all'art.3 che le somme relative al contributo regionale per la realizzazione delle opere sono erogate mediante mandati di pagamento sulla base di apposita convenzione ad integrazione del presente accordo;
- 3) l'atto aggiuntivo all'accordo di programma di cui al punto precedente, sottoscritto in data 13 maggio 2005, con cui viene disciplinata la modalità di erogazione delle somme prevedendo, all'art.1, delle aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Vittoria previa richiesta sulla base di adeguati documenti giustificativi della spesa. Al successivo secondo



comma ha previsto che l'erogazione delle somme avverrà sulla base di dichiarazione di spendibilità annuale del RUP.

Il Collegio in merito ai compensi del presente lodo statuisce quanto segue:

- gli onorari degli arbitri di parte rimarranno ciascuno a carico degli stessi;
- mentre il rimborso spese sarà a carico delle parti solidalmente,
- e l'onorario del terzo arbitro - Presidente - sarà corrisposto dalle parti in pari quota, precisando che:
- solo il Presidente ha già riscosso un acconto complessivo di € 600 mentre gli altri arbitri non hanno riscosso ad oggi alcun compenso.

A) ECCEZIONI PRELIMINARI

Il Collegio su richiesta delle parti è stato preliminarmente chiamato a pronunciarsi sull'identificazione del tipo di arbitrato applicabile nel caso di specie, cioè se rituale o irrituale e su questo così decide:

*** Arbitrato rituale e irrituale nell'orientamento applicativo**

Come noto, accanto alla procedura ordinaria rappresentata dal ricorso all'autorità giudiziaria le parti possono scegliere di demandare la risoluzione di determinate controversie alla decisione di uno o più arbitri, attivando un giudizio privato.

Nella prassi, esistono principalmente due forme di giudizio arbitrale: quella rituale ed irrituale.

Secondo autorevoli opinioni dottrinarie, l'arbitrato rituale e irrituale sarebbero espressioni di un unico fenomeno negoziale, alternativo al ricorso al giudice ordinario e si differenzerebbero tra di essi solamente in quanto attraverso l'arbitrato rituale le parti intendono ottenere effetti esecutivi mentre e attraverso quello irrituale, esse intendono ottenere effetti solo negoziali, e non un vero e proprio lodo ma un contratto.

Ad ogni buon conto, secondo quello che viene considerato l'insegnamento tradizionale, l'arbitrato rituale ricorre quando le parti di una controversia demandano agli arbitri/o l'esercizio di una

giurisdizione, concorrente con quella ordinaria, per la risoluzione della lite; si ha, invece, un arbitrato irrituale (o libero) quando agli arbitri/o è conferita la risoluzione di un rapporto controverso mediante una dichiarazione di volontà che viene imputata alle stesse parti del rapporto.

Nella prima ipotesi, l'arbitrato è espressamente disciplinato dal Codice di procedura civile; nella seconda, invece, l'arbitrato non pare trovare un'esplicita regolamentazione legislativa e si concretizza nell'accordo con il quale al terzo viene affidato il compito di risolvere la controversia con una dichiarazione sostanzialmente transattiva o accertativa dei diritti e degli obblighi delle parti, a seconda del contenuto dell'incarico.

Ciò posto, la qualificazione in termini di ritualità o irritualità dell'arbitrato non può prescindere da un'attenta analisi della clausola compromissoria così come formulata dalle parti. Deve ricordarsi tuttavia che - sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale dominante (secondo l'indirizzo costante della Cassazione, cfr. per tutte, Cass., Sez. III civ., 12 novembre 1994, n. 6202, *l'interpretazione della clausola compromissoria e del compromesso, alla stregua di ogni altra espressione della volontà delle parti, spetta esclusivamente al giudice di merito, dovendosi all'uopo esaminare circostanze di fatto, valutare comportamenti, accertare il significato grammaticale delle espressioni usate ed indagare circa la comune intenzione delle parti. Pertanto, la decisione sul punto, se basata su un'esatta applicazione delle regole di ermeneutica e correttamente motivata, non è soggetta a controllo in sede di legittimità*) - l'indagine dell'interprete non può fermarsi alla superficie delle espressioni letterali adottate, ma deve accertare la concreta volontà negoziale che ad essa sottende. In tale ottica, se da un lato viene generalmente affermata la ritualità dell'arbitrato quando nella clausola compromissoria compaiono espressioni come controversia, giudizio, giudicare (quest'ultima espressione declinata in tutte le forme verbali), per altro verso non si ritiene che valga ad escludere la ritualità dell'arbitrato la circostanza che la clausola preveda "l'esonero degli arbitri dalle norme di procedura": tale tipo di pattuizione è, infatti, implicitamente ammessa anche nell'arbitrato rituale ex art. 816, commi 2 e 3, cod. proc. civ.; né decisivo, sarà ogni qual volta siano usate espressioni quali "decidere secondo equità" o "*pro bono et aequo*", in quanto anche nell'arbitrato rituale può decidersi secondo equità; neppure sarà determinante qualora venga stabilito che il lodo non sarà impugnabile, dovendo tale espressione essere interpretata

alla luce dell'art. 829, comma 2, cod. proc. civ., in presenza della previsione di un giudizio di equità. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la semplice circostanza che la clausola compromissoria contenga un rinvio al giudizio secondo equità non viene automaticamente ritenuta di per sé sintomatica dell'irritualità dell'arbitrato (cfr. al riguardo, Cass., Sez. I civ., 1° febbraio 1999, n. 833, che conferma l'orientamento secondo cui il rinvio al giudizio *pro bono et aequo*, alla composizione amichevole del contrasto, all'inappellabilità della decisione non sono elementi di per sé soli sufficienti a stigmatizzare l'irritualità dell'arbitrato).

È necessaria, in buona sostanza, la convergenza, nel senso dell'irritualità, di entrambi i criteri ermeneutici individuati dalla giurisprudenza: quello testuale fondato sull'interpretazione letterale della clausola statutaria e quello (prevalente) di natura sostanziale, desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, volto ad accertare le volontà delle parti.

La suddetta interpretazione è, tra l'altro, conforme alla riforma apportata dal Dlgs. N. 40 del 2006, in base alla quale costituendo l'arbitrato irrituale un istituto atipico, derogatorio dell'istituto tipico regolato dalla legge e sfornito delle garanzie all'uopo previste dal legislatore, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie all'arbitrato, normalmente costituisce espressione della volontà di far riferimento all'istituto tipico dell'arbitrato regolato dal codice di rito (cfr. Tribunale di Bari, sez. IV, 25/11/2009 n. 3527).

- **Sul punto della procedura applicabile e il rispetto del contraddittorio**

Come noto, l'arbitrato rituale non ha una forma predeterminata a priori, è rimessa alle parti e agli arbitri la determinazione delle regole per il suo svolgimento. Generalmente dopo la notifica della domanda di arbitrato, della risposta e la costituzione del collegio arbitrale, si tiene una prima udienza nel corso della quale gli arbitri formalizzano l'accettazione dell'incarico e assegnano alle parti un termine per il deposito di memorie, contenenti la formulazione dei c.d. Quesiti ed un termine per eventuali repliche. Molto spesso gli arbitri concedono alle parti dei termini per il deposito di ulteriori memorie e documenti, volto a definire il già citato *thema decidendum* e poi il *thema probandum*. Il

procedimento arbitrale si conclude di norma, con la pronuncia del lodo, che contiene la definizione, in rito o nel merito, della controversia deferita ai giudici privati. Fermo, anche qui, l'indefettibile rispetto del principio del contraddittorio, anche per l'arbitrato irrituale valgono le regole fissate dalle parti e, in difetto, dagli arbitri. È idoneo qualunque atto, seppur informale, purché giunga a conoscenza della controparte. È di regola anmissibile ogni mezzo ordinario. In difetto di indicazione delle parti, il termine per la pronuncia del lodo è soggetto all'art. 1183 c.c. (Tempo dell'adempimento), la deliberazione avverrà a maggioranza, ma non è escluso che le parti scelgano di imporre una pronuncia all'unanimità. Si propende per la necessità della forma scritta e sembra necessaria anche la motivazione. Circa l'efficacia, è quella contrattuale scolpita dall'art. 1372 c.c. (Efficacia del contratto). In caso di inadempimento del lodo, la parte interessata dovrà proporre un'azione di cognizione per ottenerne l'adempimento.

Per tutto quanto sopra, si determina che l'arbitrato che ci occupa è da intendersi rituale, riguardo ai termini concessi ex legge alle parti con scambio di memorie depositate a mezzo pec presso l'organismo, il Collegio da atto che:

ad oggi ha mantenuto assoluto il rispetto del contraddittorio proprio del diritto processuale civile a cui, seppur diversamente, nel caso, per forme e termini, questo organismo è sicuramente tenuto.

In particolare si ritiene che i termini per formulare la domanda da parte del ricorrente e il deposito di memorie difensive da parte del Comune resistente, siano stati rispettati.

Gli arbitri rinviavano l'incontro del Collegio al 29/11/2016 al fine di consentire alle parti la presentazione delle relative istanze e formulazioni dei quesiti; pertanto in relazione alla posizione dell'Arch. Amandorla si dava termine fino al 21/11/2016 per procedere alla formulazione di quanto sopra, e sino al 28/11/2016, per le relative controdeduzioni e contestazioni, da parte dell'Ente.

In data 19/11/2016 l'Avv. Mandarà ha inviato al Presidente documentazione e scritti esplicativi, documentazione che è stata trasmessa all'Avv. Lo Piccolo, la Stessa in data 05/12/2016 con prot. N. 6436, per conto del Comune di Vittoria ha trasmesso tramite pec, osservazioni e controdeduzioni.



In data 19/12/2016 l'Avv. Mandarà ha fatto pervenire al Presidente "Memorie conclusive" che sono state immediatamente trasmesse agli altri 2 componenti il Collegio.

In pari data l'Avv. Lo Piccolo ha fatto pervenire al Collegio "Memorie"

In ogni caso, al fine di applicare una linea tipica del processo civile con verbale del 01.06.2017 è stato assegnato alle parti un ulteriore termine di giorni 20 dalla ricezione a mezzo pec per il deposito di memoria conclusionale ed eventuali ulteriori produzioni documentali. Infine si sono concessi ulteriori 10 giorni per il deposito di memorie di replica, cosicché anche la fase delle conclusioni può ritenersi espletata regolarmente.

Nessuna delle parti nel corso del procedimento del lodo ha proposto eccezioni in merito alla correttezza della procedura e dei termini assegnati per il deposito e lo scambio di documenti e memorie, accettando – di fatto – il contraddittorio così come proposto da questo Collegio

Quindi, avendo le parti ottemperato agli obblighi nel rispetto di tale termine, l'Organismo arbitrale si è riunito in data odierna, per esprimersi con la redazione del lodo.

B) DETERMINAZIONE E QUALIFICAZIONE DEGLI INTERESSI

Preliminarmente il Collegio dopo aver analizzato gli scritti difensivi ritiene di riepilogare le posizioni degli arbitri di parte che di seguito si riportano:

Posizione del Comune di Vittoria

Il conferimento dell'incarico da parte del Comune di Vittoria all'arch.Amandorla da cui la odierna controversia, avveniva in data 21 giugno 2004.

Detto incarico veniva affidato senza la previsione e/o accantonamento delle somme necessarie alla copertura finanziaria del progetto, essendo lo stesso rapportato e subordinato alla attività di terzi organi e non essendo la copertura de qua, al tempo, prevista come obbligatoria e



prodromica; il tutto perfettamente in linea con la normativa sul punto, ex codice degli appalti 2006.

Nella determina dell'incarico quindi si prevedeva chiaramente che l'opera sarebbe stata finanziata con i fondi assegnati al Comune di Vittoria dall'Assessorato Turismo Comunicazione e dei trasporti e il professionista incaricato ha sottoscritto il disciplinare di incarico in tal senso; egli quindi era pienamente consapevole che non era il Comune a dover corrispondere le somme dovute quale onorario e spese.

Quindi il pagamento della prestazione dell'arch. Amandorla è avvenuta non appena l'Assessorato ha messo a disposizione le risorse del Comune di Vittoria il quale ha pagato la parcella con i fondi ricevuti.

La controversia verte quindi sui tempi occorsi per detto pagamento.

A tal proposito il Collegio deve analizzare alcuni aspetti importati affinché possa giungere ad una decisione che tenga conto delle richieste e delle doglianze delle parti ma che dia una soluzione di diritto e non puramente transattiva.

La prima questione da dirimere è sul punto del **ritardo** nel pagamento che l'Arch. Amandorla lamenta, ed in particolare:

- se questo sussiste o meno.
- se è imputabile al Comune,
- se sono dovuti interessi legali o moratori per l'eventuale ritardo del pagamento dei corrispettivi a favore dell'Arch. Amandorla.

1) Ritardo nel pagamento

Ribadendo che le parti erano concordi in ordine alla subordinazione di attività di Organi terzi per quanto riguardava il pagamento delle prestazioni professionali, non è agevole considerare il momento in cui si possa parlare di ritardo nel pagamento, da parte del Comune di Vittoria,

Il pagamento infatti è stato effettuato effettivamente non appena i fondi sono giunti al Comune e quindi se si può configurare un ritardo, lo si

deve relazionare al concetto giuridico di imputabilità del ritardo nella prestazione.

L'ordinamento giuridico italiano è connotato da due differenti ipotesi di responsabilità civile: una di natura contrattuale conseguente all'inadempimento di un'obbligazione assunta (art. 1218 c.c.), l'altra extracontrattuale o aquiliana per violazione del principio del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.). Sebbene parte della dottrina si muova verso il superamento della distinzione tradizionale tra le due tipologie di responsabilità, nel senso di una uniformità di disciplina, ovvero si discuta della configurabilità di un concorso delle due responsabilità, le stesse differiscono in ordine a diversi profili (capacità del soggetto agente; onere della prova; termine di prescrizione; ecc.) essendo fondate su presupposti diversi. A differenza della responsabilità aquiliana che non presuppone alcun rapporto di tipo obbligatorio (negoziale o legale), tra danneggiato o danneggiante, ma soltanto la violazione del generale dovere del *neminem laedere*, quella contrattuale consiste nella violazione di uno specifico dovere, proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempito: "l'elemento differenziale tipico (tra le due responsabilità) torna ad essere non già la predeterminazione o la predeterminabilità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste l'obbligo, ma la fonte, contrattuale o meno, di quell'obbligo" (Cass. n. 4051/1990).

Secondo i principi generali la responsabilità contrattuale è disciplinata dall'art. 1218 c.c., il quale dispone testualmente che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

La norma, mirante espressamente a garantire la tutela sostanziale della posizione creditoria, va incontro a dei temperamenti, frutto del coordinamento, in primis, con la disposizione di cui all'art. 1176 c.c. in materia di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, in conseguenza della quale, il debitore che, nonostante abbia agito con la diligenza richiesta, non abbia potuto adempiere all'obbligazione, sarà comunque esonerato dalla responsabilità risarcitoria. La diligenza cui fa riferimento il primo comma dell'art. 1176 c.c. è quella media del "buon padre di famiglia", mentre quella di cui al secondo comma, relativa all'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività

professionale, va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (diligenza del "debitore qualificato").

La materia è stata allo stesso modo intesa dalla Normativa Europea.

L'art. 3 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.231 in attuazione della direttiva 2000/35/CE ribadisce il concetto di ritardo non imputabile, ove dimostrato dal debitore.

Quindi, se si considera che nel conferimento dell'incarico all'Architetto si indicava chiaramente la subordinazione ad organi terzi per il pagamento delle prestazioni, il ritardo non appare in alcun modo imputabile al Comune di Vittoria.

Il Comune ha sollecitato gli organi competenti per iscritto, al fine di ottenere i fondi e il fatto che poi il comune non abbia più proceduto a solleciti scritti, non può dare certezza che non vi siano stati altri solleciti al fine de quo.

Pertanto in linea di principio non sussisterebbe alcun ritardo imputabile.

Si consideri poi che, per i principi generali del diritto e specificatamente quelli del diritto amministrativo, per determinare la costituzione in mora da una parte e per valutare il comportamento colpevole dall'altra, le istanze devono essere reiterate. Non c'è dubbio che in un certo momento la Regione era costituita in mora e che di converso il Comune di Vittoria null'altro poteva fare se non forse ricorrere al Giudice amministrativo.

Inoltre, è altrettanto vero che in applicazione dei principi propri del diritto amministrativo, nel caso specifico si possono richiamare oltre al principio costituzionale di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost., quello di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, il dovere di soccorso istruttorio e quello di conclusione del procedimento. Ora tenuto conto che non sembra vi erano ostacoli all'emissione del provvedimento, l'inerzia è attribuibile agli Organi della Regione Siciliana e non al Comune di Vittoria, che ha reiteratamente sollecitato invano gli Uffici preposti, che pertanto dovevano ritenersi in mora, senza che fosse necessario, riproporre continuamente la richiesta.

Tuttavia, se è vero che non si può con certezza considerare il Comune inadempiente nell'attivarsi, al fine della ricezione dei fondi, solo perché

poi ha smesso di "sollecitare" l'Assessorato, allo stesso modo non si può con certezza escludere che con maggiore "attenzione" e pressione le somme sarebbero state accreditate.

Siamo in un terreno che ha poco del giuridico perché si potrebbe supporre che il funzionario del Comune proposto al servizio non si sia attivato sufficientemente, tuttavia non può esserci una risposta certa perché non c'è il quadro di riferimento del funzionario modello che si attiva diligentemente.

La sola forma scritta può dare la misura della diligenza di cui parla la legge? Forse no!

Su punto della imputabilità al Comune di Vittoria del ritardo restano dubbi che si possono sciogliere solo con la ragionevolezza di una determinazione equa della decisione che questo Collegio è chiamato a formulare utilizzando altri parametri.

Si deve trovare quindi **ragionevole contemperamento nel computo dell'eventuale "ritardo del pagamento da parte del Comune di Vittoria"** effettuato nei confronti dell'Arch.Amandorla considerando che il ritardo vero e proprio, non può ricondursi ad inadempimento colpevole, essendo stato sottoscritto un incarico che rendeva le parti "dipendenti dalla fornitura di provviste da parte di terzi organi" e che escluderebbe ogni responsabilità del Comune.

La sottoscrizione dell'arch.Amandorla dell'incarico de quo esprime la volontà e coscienza di detta dipendenza, per cui il ritardo nella prestazione non è sicuramente imputabile al Comune.

2) Determinazione e qualificazione interessi

Recente normativa europea ha chiarito che gli interessi moratori sono dovuti sempre.

Ma anche qui la ragionevolezza e il diritto puro devono andare di concerto nel cercare di formulare una esatta e giuridica motivazione sul punto della qualificazione e quantificazione degli interessi.

Infatti solo per le transazioni commerciali concluse a decorrere dall'1 gennaio 2013, la disciplina, relativa ai pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e sugli interessi moratori, è stata chiara.

Il Decreto legislativo 9 novembre 2012 n.192 all'art. 3 ne fa applicazione di mora rigorosa.

Ma la vicenda che ci occupa è ben antecedente al 2012 e quindi si potrebbe sostenere "a contrario" che se ciò vale "solo per le transazioni concluse dall'1 gennaio 2013", la decisione di questo collegio non potrebbe seguire questa linea, non applicandosi detta rigidità.

3) Per una eventuale Soluzione

Visti i dubbi sulla certa applicazione di questa o quella linea di diritto, occorre in primo luogo trovare il momento in cui si possa determinare una imputabilità al Comune del ritardo e si possa così calcolare, dal quel momento, gli eventuali interessi legali e/o moratori.

Sicuramente non può esser considerato tutto il periodo della vicenda che va dal 2004 ad oggi e ciò non per scelta arbitraria, ma per ragioni di rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Atteso infatti che il sollecito di pagamento da parte dell'Arch. Amandorla è del 14 giugno 2007 e che in data 3 novembre 2010 è stato pagato l'onorario allo stesso, il periodo di riferimento sarebbe solo questo.

Ma, precisamente, si deve considerare il momento del deposito - emissione del decreto ingiuntivo che è avvenuto in data 3 giugno 2010, come termine finale, e non la data del pagamento, se si parla di applicare interessi moratori.

Questa data fa sicuramente da momento determinante, atteso che, con l'emissione del decreto, iniziano a computarsi con certezza gli interessi legali.

La notifica del decreto è avvenuta il 6 luglio 2010 e il 23 settembre 2010 il Comune proponeva opposizione a d.i., posizione che il Giudice ha di fatto "sposato" revocando il decreto.

Quindi il solo periodo in cui occorre capire se gli interessi sono dovuti e se nella misura degli interessi moratori o meno, è racchiuso tra il 14 giugno 2007 e il 3 giugno 2010.

Una soluzione, che veda una imputabilità al Comune di Vittoria del ritardo, dovrebbe basarsi solo sul fatto- non facilmente dimostrabile- che lo stesso si poteva attivare più diligentemente al fine di recepire più velocemente i fondi per le prestazioni, ma in ogni caso, solo limitatamente al periodo sopra individuato e, allo stesso modo, a questo solo periodo, sarebbero da calcolare interessi dovuti per il ritardo; ma siamo su qualcosa che non è certo basato su norma di legge, ma su interpretazione di fatti.

Il periodo precedente al sopra detto non può esser considerato, perché venivano espletate le formalità contrattuali previste.

Quello successivo alla opposizione neppure, perché, pendente causa, non si possono considerare interessi, essendo di fatto, la decisione del Giudice, revocante il decreto e favorevole al Comune, sulla base della improponibilità della domanda di ingiunzione, attesa la clausola arbitrale, che le parti hanno sottoscritto in sede di accordo nel 2004.

Non si ritiene quindi che la richiesta dell'Arch. Amandorla per la somma di oltre 60.000 euro di interessi sia fondata, risultando ben minore quand'anche si considerasse un qualche ritardo imputabile al Comune di Vittoria.

Posizione dell'Arch. Amandorla

Dalla consegna del progetto al pagamento della parcella relativa sono trascorsi quasi 7 anni un tempo del tutto inaccettabile. Su queste situazioni è intervenuto il legislatore comunitario con l'emanazione di una direttiva europea che è stata recepita con il D.Lgs. 231/2002.

La controversia verte sui tempi di detto pagamento.

Il Giudice ha demandato la soluzione ad un collegio arbitrale che deve decidere tenendo conto delle richieste e delle doglianze delle parti ma in diritto.

La prima questione da dirimere è sul punto del ritardo del pagamento e in particolare:

- se questo è imputabile al Comune,
- se sono dovuti interessi legali o moratori per l'eventuale ritardo del pagamento dei corrispettivi all'Arch. Amandorla.

1) Ritardo nel pagamento

L'arch. Amandorla ha eseguito l'incarico e consegnato il progetto nei termini stabiliti dall'accordo di programma poi ha atteso con grande pazienza il pagamento della parcella confidando nel fatto che gli organi preposti del Comune di Vittoria predisponessero gli atti necessari per consentire il pagamento della parcella al professionista. Da quello che è emerso dagli atti di causa la grande fiducia era stata mal riposta.

Infatti, gli organi preposti del Comune di Vittoria, successivamente alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo all'accordo di programma, che ha stabilito le modalità per la richiesta di accreditamento delle somme spettanti al professionista, non hanno presentato nulla alla Regione.

Mentre, prima della sottoscrizione hanno fatto ben tre richieste alla Regione assolutamente inutili perché senza titolo.

La materia è stata regolata dalla Normativa Europea.

L'art. 3 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.231 in attuazione della direttiva 2000/35/CE ribadisce il concetto di ritardo non imputabile, ove il debitore dimostri che non è in alcun modo a lui imputabile. Per cui è di solare evidenza, visti gli inutili solleciti scritti fatti prima della stipula dell'atto aggiuntivo e la mancanza di richieste fatte dopo, che il ritardo è pienamente imputabile al debitore che ha impedito al professionista di riscuotere quanto dovuto.

La norma è chiara: spetta al debitore l'onere della prova; quindi la responsabilità è provata.

2) Determinazione e qualificazione interessi

Il D.Lgs. 231/2002, norma che ha recepito una direttiva comunitaria, ha stabilito che gli interessi moratori sono dovuti sempre nei casi di ritardo nei pagamenti.

Pertanto la normativa è applicabile fin dal 01.01.2002, data di entrata in vigore della direttiva comunitaria.

Il successivo Decreto legislativo 9 novembre 2012 n°192, diversamente da quanto sostenuto dal Comune, non ha dato applicazione alla norma sugli interessi moratori dal 1° gennaio 2013, ma solo apportato piccole modifiche tra cui:

- art.5 misura del tasso di mora, la maggiorazione passa da 7 a 8 punti percentuali;
- art.4 ha abrogato la possibilità, precedentemente concessa alle parti, di stabilire un termine di decorrenza degli interessi di mora superiore rispetto a quello previsto all'art.2.

invece, non ha modificato:

- art.3 onere di dimostrare che il ritardo nel pagamento non è dipeso da causa imputabile al debitore;
- art.2 che comprende tra gli imprenditori anche i soggetti esercenti attività professionale;
- art.4 decorrenza automatica degli interessi moratori;
- art.6 risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

Pertanto, nel caso in esame gli interessi moratori sono dovuti.

3) Per una eventuale Soluzione

Non vi è dubbio che vada applicata la normativa sugli interessi di mora, ma è necessario individuare il momento in cui si possa determinare una imputabilità al Comune del ritardo nel pagamento e si possano così calcolare, dal quel momento, gli eventuali interessi legali e/o moratori.

Per il combinato disposto dell'art. 11 dell'accordo di programma e dell'art.4 del dlgs 231, il ritardo decorre dal 30° giorno successivo alla data di approvazione del progetto, da parte del Consiglio Comunale.

Tuttavia si concorda sul punto che fino alla data di stipula dell'atto aggiuntivo all'accordo di programma avvenuto in data 12/05/2005, il Comune non poteva richiedere all'Assessorato le somme spettanti al professionista. Per cui è da questa data che maturano gli interessi di mora.

Il successivo sollecito di pagamento da parte dell'arch. Amandorla, del 14 giugno 2007, non influisce sulla decorrenza o sulla qualificazione degli interessi e si concorda sul fatto che dalla data di deposito del decreto ingiuntivo, avvenuto in data 3 giugno 2010, iniziano a decorrere gli interessi legali.

Ciò premesso

Il Collegio Arbitrale, nelle persone della dott.ssa Maria Teresa Tumino, presidente, del dott. Antonino Pirrè e dell'avv. Giombattista Guglielmino, arbitri delle due parti, dopo ampia ed esauriente disamina della questione, esaminate le istanze, le eccezioni, le memorie e conclusioni trasmesse dalle parti.

Tenuto conto che

- La recente normativa europea ha chiarito che gli interessi moratori sono dovuti sempre, ed anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione dà sostegno alla richiesta del ricorrente e smentisce quanto sostenuto dal Comune, in merito,

Per tutti:

Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 maggio 2014, n. 11905

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23 luglio 2014, n. 16728

- La ragionevolezza e il diritto puro devono andare di concerto, nel cercare di formulare una esatta e giuridica motivazione, sul punto della qualificazione e quantificazione degli interessi.

Considerato che

- La normativa dettata dal Dlgs.231/2002 ha stabilito che gli interessi moratori si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art.1).
- L'art.2.co.1 lett a) ha chiarito che nelle "transazioni commerciali" si intendono compresi anche i contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni e il successivo co.1 lett.c) ha esplicitato che nella definizione di imprenditori sono compresi anche i professionisti.

- L'art.3 prevede che gli interessi siano dovuti salvo che il debitore non dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.
- L'art.5 stabilisce la misura del tasso di interessi nella misura del tasso applicato dalla BCE maggiorato di 7 punti percentuali (elevato a 8 dal D.Lgs 192/2012).
- L'art.6 stabilisce che il creditore ha diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
- Al comma 2 lett.d) stabilisce la maturazione degli interessi moratori a decorrere dal termine di trenta giorni dall'accettazione o dalla verifica, eventualmente prevista dal contratto, dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali.

Infine sia il legislatore (Art. 7, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 231/2002) sia la dottrina concordano sulla nullità di eventuali clausole pattizie derogatorie che appaiano gravemente inique, disponendo l'applicazione dei termini legali o la riconduzione ad equità del contenuto dell'accordo.

In conclusione

Questo Collegio, su impulso del terzo arbitro, tenuto conto delle memorie prodotte dalle due parti nonché delle rispettive posizioni e di quanto ribadito verificato e accertato dal Collegio fino all'incontro dell'11.09.2017 assume una posizione che consente di ricomprendere in modo chiaro ed assoluto tutte le posizioni e le determinazioni delle parti, emettendo il seguente

LODO ARBITRALE

Il Collegio ritiene:

- 1) non fondate le richieste economiche avanzate per come inizialmente quantificate, dalle due parti.
- 2) applicabile in punto di diritto la disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2002 invocata dal ricorrente, ma gli interessi di mora non spettano per tutto il periodo del ritardo nel pagamento della parcella.

A tal fine questo Collegio ritiene di individuare tre distinti periodi ai fini del calcolo e della qualificazione degli interessi, tenendo conto delle seguenti determinazioni:

il Comune doveva provvedere al pagamento dell'onorario non con fondi propri, ma con quelli erogati dalla Regione; pertanto, non è sicuramente applicabile il termine di trenta giorni dall'approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale (Novembre 2004), come previsto dall'art.11 del contratto di programma, stante che a quella data non era stato ancora sottoscritto l'atto aggiuntivo all'accordo di programma (firmato poi il 13 maggio 2005); il Comune tuttavia avrebbe dovuto attivarsi sollecitamente, presentando alla Regione la richiesta di erogazione fondi, come previsto dall'art.1 dell'atto aggiuntivo citato.

Ora il Comune, da parte sua, non ha dato prova di avere presentato tempestivamente la richiesta di erogazione delle risorse alla Regione Siciliana, redatta in conformità a quanto stabilito dal sopra citato art.1 dell'accordo aggiuntivo, successivamente alla sottoscrizione dello stesso; dall'altro, l'Arch. Amandorla non ha dato prova di avere sollecitato il pagamento, precedentemente alla lettera di sollecito del 13 giugno 2007.

Sulla base delle precedenti considerazioni questo Collegio individua pertanto tre periodi, distinti come segue:

- **Primo periodo** - determinazione interessi legali - inizio periodo dal 13/05/2005 fine periodo al 13/06/2007;
- **Secondo periodo** - determinazione interessi di mora - secondo il disposto del D.Lgs 231/2002, e anche della giurisprudenza di legittimità (Cass. 11905 del 28/05/2014)
inizio periodo dal 14/06/2007 - data in cui l'Arch. Amandorla ha intimato al Comune il pagamento dell'onorario;
fine periodo 03/06/2010 - infatti il pagamento dell'onorario è avvenuto in data 03/10/2010, tuttavia a parere del Collegio, il calcolo degli interessi di mora deve essere effettuato fino alla data del deposito del decreto ingiuntivo avvenuto il 3 giugno 2010, data oltre la quale iniziano a computarsi con certezza gli interessi legali,

Te
FM
R

- Terzo periodo - determinazioni interessi legali - inizio periodo dal 04/06/2010 fine periodo al soddisfo, avvenuto in data 03/11/2010.

Pertanto alla luce delle superiori considerazioni e per tutti i motivi sopra esposti questo Collegio quantifica gli interessi dovuti dal Comune di Vittoria a favore dell'Arch. Amandoria nella complessiva somma di € 37.284,79 così calcolata:

- 1) Periodo Interessi legali quindi dal 13.05.2005 al 13.06.2007: € 5.580,62
- 2) Periodo Interessi di mora dal 14.06.2007 al 03.06.2010: € 31.258,69
- 3) Periodo Interessi legali dal 04.06.2010 al 03.11.2010: € 445,28.

Complessivamente € 37.284,79


Ritenendo di avere adempiuto all'incarico assunto con serietà e professionalità questo Collegio ritiene concluso l'incarico assegnatogli

Il presente lodo viene redatto in triplice originale di cui uno nelle mani del Presidente, e uno ciascuno viene consegnato alle parti, nelle mani dei rispettivi arbitri di parte Dott. Antonino Pirrè e Avv. Giombattista Guglielmino.

Così deciso dagli Arbitri riuniti in data 9 ottobre 2017 presso lo studio del Presidente del Collegio Arbitrale in Ragusa e sottoscritto dagli stessi nei luoghi e nelle date che seguono.


Ragusa, li 10/10/2017

Dott.ssa Maria Teresa Tumino



Ragusa, li 10/10/2017

Dott. Antonino Pirrè



Ragusa, li 10/10/2017

Avv. Giombattista Guglielmino



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL 23 GEN. 2018 AL 1 FEB. 2018

REGISTRATA AL N. _____ REG. PUBBLICAZIONI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____ SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
VITTORIA, LI' 2018

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Antonino Maria Fortuna



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL 23 GEN. 2018 AL 1 FEB. 2018

CHE SONO/NON SONO PERVENUTI RECLAMI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE



IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA

CHE LA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____ PER:

☒ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

☐ DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

VITTORIA, LI' _____

IL SEGRETARIO GENERALE

PER COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO